



COMUNE DI APOLLOSA
PROVINCIA DI BENEVENTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 Del 23/07/2020	OGGETTO: Approvazione Regolamento per la disciplina della Nuova Imposta Municipale Propria sul territorio del Comune di Apollosa (L. 160/2019).
---------------------------------------	--

L'anno duemilaventi, il giorno ventitré del mese di Luglio, alle ore 17.40, in Apollosa, nella Sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria** ed in seduta pubblica di **prima convocazione**.

Presiede l'adunanza il Sindaco, Marino Corda.

Sono presenti:

COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
ANGRISANI Rita	X	
CASTALANO Enzapaola	X	
CIARDIELLO Gelsomino Costanzo	X	
SAVOIA Alfonso		X
LUCIANO Giuseppe	X	
MEOLI Vincenzo	X	
MAIO Vincenzo	X	
MEOLI Federico	X	
MEOLI Lodovico	X	
LA CERRA Massimo	X	

Totale presenti: N. 10

Assiste il Segretario Comunale Dr. Cosimo Francesca, incaricato della redazione del verbale.

Il Vice Sindaco, dr.ssa Rita Angrisani, quale Presidente della Commissione Comunale per Statuto e Regolamenti, viene invitata dal Sindaco a relazionare sull'argomento.

Preliminarmente ringrazia i consiglieri La Cerra Massimo ed Enzapaola Catalano per la loro collaborazione nella stesura del nuovo Regolamento IMU.

Afferma che la Commissione ha avuto il supporto del Responsabile del Servizio Finanziario che ringrazia pubblicamente e che, per l'esame del testo regolamentare portato oggi all'approvazione dell'organo consiliare, si sono svolte tre riunioni della Commissione.

Aggiunge che il componente La Cerra, durante i lavori della commissione, aveva avanzato delle proposte integrative al regolamento in esame. La prima proposta era finalizzata alla previsione di una riduzione dell'imposta sulle seconde case prive di allacci ai servizi; sulla proposta era stato acquisito il parere tecnico che era risultato negativo e, pertanto, la proposta non era stata accolta. La seconda proposta prevedeva la disponibilità per gli utenti dei modelli di pagamento preventivamente compilati, su loro richiesta, dagli uffici comunali. La proposta non era stata accolta dagli altri componenti in quanto si ritiene che gli uffici finanziari siano già sovraccarichi di lavoro e che, in ogni modo, anche se non previsto dal regolamento in vigore, hanno comunque sempre dato la massima disponibilità alle richieste dei contribuenti.

Il testo regolamentare che si porta all'approvazione dell'organo consiliare è stato licenziato dalla commissione con il parere contrario del consigliere La Cerra e con il parere positivo del Revisore dei Conti.

I Consiglieri Federico Meoli e Meoli Lodovico dichiarano che il consigliere La Cerra non rappresenta più la minoranza consiliare, pertanto, a loro parere, il regolamento va ridiscusso in sede di Consiglio Comunale onde consentire alla minoranza di poter svolgere il proprio ruolo.

Il consigliere Catalano esprime perplessità sulle dichiarazioni dei consiglieri Meoli F. e Meoli L. circa il ruolo di componente della commissione consiliare da parte del consigliere Lacerra, ritenendo che i lavori della Commissione, approfonditi e supportati dal punto di vista tecnico, che hanno portato alla elaborazione di un testo regolamentare meritevole di approvazione e su cui ritiene possibile apportare soltanto modifiche tecniche;

I consiglieri Meoli F. e Meoli L. ritengono che non consentire la modifica del testo del regolamento equivalga ad esautorare il Consiglio Comunale e frustrarne il ruolo centrale nell'assetto ordinamentale dell'Ente;

Il Sindaco, sottolineando la discrasia esistente nel gruppo di minoranza, nel quale i consiglieri Meoli F. e Meoli L. disconoscono il ruolo e le funzioni del consigliere La Cerra, componente della Commissione Regolamenti, evidenzia, anche a seguito del chiarimento tecnico formulato dal Segretario Comunale, che le eventuali modifiche significative al testo regolamentare a seguito di proposte emendative approvate comporterebbe la necessità di sottoporre il nuovo testo al parere del Revisore dei Conti, ex art. 239, comma 1°, lett.b), n.7) del D. Lgs. 267/2000, con conseguente oggettiva impossibilità di approvare il Regolamento nella seduta consiliare in corso;

Il Consigliere Massimo La Cerra propone l'approvazione da parte del Consiglio Comunale della seguente proposta già avanzata in Commissione consiliare in sede di stesura del regolamento e non accolta dalla commissione:

Punto 1

Con l'approvazione delle tariffe IMU 2020 votate nello scorso Consiglio Comunale il nostro paese, con la soglia massima del 10,60 per mille sulle seconde case, resta ancora una volta uno dei tre

comuni della provincia di Benevento con le tariffe più alte sull'imposta patrimoniale degli immobili.

Dopo una lunga discussione avvenuta in sede di commissione Statuto e Regolamenti di cui faccio parte, riunitasi per la stesura definitiva del nuovo Regolamento IMU 2020 che oggi viene portato all'attenzione di questo Consiglio Comunale, ripropongo e chiedo di mettere a votazione la riduzione del 50 per cento sulle seconde case ad eccezione delle unità abitative di lusso classificate nelle categorie catastali A/1 , A/8 e A/9 sprovviste di allaccio degli impianti di fornitura (acqua, luce, gas) e mancanza di servizi igienici.

I nostri genitori con tanti sacrifici hanno costruito in passato abitazioni per noi figli, con la speranza di poter costruire un futuro nel nostro paese di appartenenza, per tanti ragazzi non è stato possibile, a causa della mancanza di un lavoro sono stati costretti a trasferirsi al nord, ora mi chiedo se è giusto che questi nostri genitori debbano pagare una tassa patrimoniale così alta sugli immobili non utilizzati, privi di allacci di fornitura. E' pur vero che l'IMU è una tassa patrimoniale ma ciò non toglie che in fase di stesura e approvazione del regolamento si possono applicare delle riduzioni.

Punto 2

La nuova relazione illustrativa della Nuova IMU 2020 stilata dall'IFEL recita all'art. 1-comma 24, che a decorrere dal 2020, i Comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta dagli uffici competenti. Questa è stata un'altra delle proposte che ho portato in commissione ma non condivisa dagli altri due membri. Per quanto mi riguarda è opportuno che questa proposta venga inserita.

Il Segretario Comunale fornisce chiarimenti circa l'iter da seguire in caso di approvazione da parte del Consiglio di integrazioni e/o modifica del testo regolamentare agli atti del Consiglio, sul quale è stato acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti e quello di regolarità tecnica da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria, evidenziando che ove le proposte emendative approvate fossero sostanziali e non meramente di carattere tecnico-normativo, sarà necessario acquisire il preventivo parere da parte del Revisore dei Conti, come prescritto dall'art. 239, comma 1°, lett.b), n.7) del D. Lgs. 267/2000;

I consiglieri Meoli F. e Meoli L., ribadendo il disconoscimento della attività del consigliere La Cerra in seno alla commissione consiliare Regolamenti, chiedono che le singole proposte emendative siano sottoposte all'esame del Consiglio Comunale;

Il Sindaco, prendendo atto di quanto sopra, invita il consigliere Meoli F. ad illustrare le proposte emendative ascrivibili ai soli consiglieri della minoranza Meoli F. e Meoli L.

Il Consigliere Meoli Federico, anche a nome di Meoli Lodovico, prende la parola ed afferma quanto segue.

“L'esame della bozza del regolamento in argomento ha consentito di rilevare alcune “situazioni” importanti sia sotto il profilo formale che sostanziale che, a nostro parere, meritano di essere chiarite, integrate e modificate prima dell'approvazione. A tal fine si sottopongono alla valutazione del Consiglio le seguenti proposte:

1.

ART. 6 –DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

Aggiungere il 7° comma:

7. La detrazione di cui al precedente comma si applica anche agli alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), o dagli enti di edilizia pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in

attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Meoli motiva la proposta evidenziando che "L'aliquota prevista per gli alloggi IACP è pari all'8,60 per mille (Circ. n. 1 DF del 18.03.2020), ovvero di quella eventualmente ridotta deliberata dal Comune.

Gli alloggi in argomento non possono essere considerati né assimilati ad abitazione principale in quanto il soggetto passivo dell'imposta è lo stesso IACP, diverso dalla persona fisica locataria.

In alternativa, il settimo comma proposto potrebbe costituire un nuovo articolo, intitolato "Alloggi IACP".

Il Segretario Comunale, su richiesta del Sindaco, ai sensi di quanto previsto dall'art. 49, commi 1° e 2°, del D. Lgs. 267/2000, esprime il parere **favorevole** sulla proposta, pur ritenendo ultronea la norma regolamentare, attinente ad una fattispecie già disciplinata da norma di rango primario.

Successivamente, il **Consiglio Comunale, con voti favorevoli n. 3 (Meoli Federico, Meoli Lodovico, La Cerra Massimo), e voti contrari n. 7 (maggioranza), essendo n. 10 i presenti e votanti, NON accoglie la proposta emendativa.**

2.

ART. 10- DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

Al 5° comma eliminare le parole "**e da quello determinato dalla delibera di Giunta Municipale**"

Meoli motiva la proposta evidenziando che nasce dall'esigenza di semplificare, atteso che la determinazione periodica dei valori di mercato è prevista anche dall'art. 13, 3°, comma del Regolamento.

Il Segretario Comunale esprime parere **contrario** sulla proposta, stante il concreto rischio di una interpretazione fallace della norma regolamentare.

Successivamente, il **Consiglio Comunale con voti favorevoli n. 2 (Meoli Federico, Meoli Lodovico), voti contrari n. 7 (maggioranza) e n. 1 astenuto (La Cerra Massimo), essendo n. 10 i presenti, NON accoglie la proposta.**

3.

ART. 12 -TERMINE PER IL VERSAMENTO

Si propone l'**inserimento** dei commi 6 e 7, come appresso.

6- Con deliberazione di Giunta Municipale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie ed altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale. Il provvedimento deve essere successivamente oggetto di espressa ratifica da parte del Consiglio Comunale.

7- Il differimento non può riguardare la quota di competenza dello stato calcolata sui fabbricati del gruppo catastale D.

Meoli motiva la proposta evidenziando che "La possibilità di differire i termini di versamento è già prevista dal previgente regolamento e, pertanto, sarebbe opportuno riconfermare tale facoltà, in relazione a comprovate esigenze."

Alle ore 19.08, si sospendono i lavori consiliari per una breve pausa.

Alla ripresa della seduta, alle ore 19,18, il Segretario Comunale esprime il parere **favorevole** sulla proposta emendativa a condizione che sia concretamente definito il lasso temporale della eventuale

proroga e che sul Regolamento, così eventualmente modificato, sia acquisito il parere del Revisore ex art. 239 del TUEL.

Il Sindaco evidenzia che gli elementi per l'approvazione immediata non ci sono e propone di respingere la proposta ed impegnare il Consiglio all'approvazione di uno specifico regolamento. Successivamente, il Consiglio Comunale Con voti favorevoli n. 3 (Meoli Federico, Meoli Lodovico, La Cerra Massimo), e voti contrari n. 7 (maggioranza), essendo n. 10 i presenti e votanti, NON accoglie la proposta presentata dai consiglieri Meoli Federico e Meoli Lodovico.

4.

ART. 13 –VALORE VENALE DELLE AREE FABBRICABILI

Sostituzione del comma 3 :[Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, il Comune determina periodicamente, per zone omogenee, mediante deliberazione di Giunta Comunale] con il seguente: **Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenziosi, il Comune determina ogni 3 anni, per zone omogenee, i valori di mercato, mediante deliberazione di Giunta Municipale.**

Il Consigliere Meoli F. chiarisce che “ la sostituzione del comma si rende necessaria in relazione all'incompletezza della originale formulazione. Inoltre, stabilire un periodo certo per determinare i valori medi di mercato da parte della Giunta Municipale appare del tutto corretta ed opportuna, tenuto anche conto che i valori attuali sono stati determinati otto anni fa, con delibera di Giunta Municipale n. 31 del 07/06/2012. Il termine “periodicamente” appare generico e suscettibile di ampie interpretazioni.”

Il Segretario Comunale esprime parere favorevole sulla proposta.

Successivamente, il Consiglio Comunale Con voti favorevoli n. 3 (Meoli Federico, Meoli Lodovico, La Cerra Massimo), e voti contrari n. 7 (maggioranza), essendo n. 10 i presenti e votanti, NON accoglie la proposta presentata dai consiglieri Meoli Federico e Meoli Lodovico.

5.

Si propone, all'art.13, **l'inserimento del comma 9 –Restano ferme le autocertificazioni o perizie giurate già presentate per usufruire delle agevolazioni IMU, in quanto compatibili.**

Segue un breve ed articolato dibattito al termine del quale viene concordato dall'intero consesso la riformulazione del comma 9 con l'aggiunta dell'inciso, qualora non già acquisite dall'Ente.

Dopo aver acquisito il parere favorevole da parte del Segretario Comunale il Consiglio Comunale esprime il voto sulla proposta.

Presenti: N. 10

Favorevoli: N. 10

La proposta viene accolta con la riformulazione del comma 9.

6.

ART. 16 –CARATTERISTICHE DEI FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

Si propone l'inserimento al 5° comma del seguente capoverso: **Le dichiarazioni di inagibilità già presentate ai fini della previgente IMU per usufruire delle agevolazioni restano valide, qualora persistano le condizioni di inagibilità e/o di inabitabilità.**

Meoli motiva la proposta emendativa ritenendo che “L'integrazione appare necessaria al fine di evitare disagi ed eventuali ulteriori costi per i cittadini”

Segue un articolato dibattito, al termine del quale, dopo aver acquisito il parere tecnico favorevole da parte del Segretario Comunale, il Consiglio Comunale esprime il seguente voto sull'accoglimento della proposta.

Presenti: N. 10

Favorevoli: N. 2 (Meoli Federico e Meoli Lodovico);

Contrari: N. 7 (Maggioranza consiliare)

Astenuti: N. 1 (La Cerra Massimo)

La proposta non viene accolta.

7.

ART. 21-DICHIARAZIONI

Si propone l'inserimento dei seguenti commi 9 e 10:

9. Il contribuente non è tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IMU a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'Ufficio del Territorio.

10. Restano ferme le dichiarazioni già presentate ai fini della previgente Imposta Unica Municipale (IMU) e del previgente tributo per i servizi indivisibili (TASI), in quanto compatibili.

Meoli motiva la proposta evidenziando che "I commi preposti hanno il medesimo obiettivo di efficienza e semplificazione e sono orientati ad evitare al cittadino la comunicazione di elementi e dati già a conoscenza del Comune (art. 1, comma 769 Legge di Bilancio 2020).

Segue un articolato dibattito.

Il Segretario esprime il suo parere **sfavorevole** per la assoluta ultroneità della norma, attinente a fattispecie già compiutamente disciplinate, e che potrebbe comportare negativi riflessi sulla interpretazione del Regolamento.

Il Consiglio esprime il seguente voto sull'accoglimento della proposta.

Presenti: N. 10

Favorevoli: N. 2 (Meoli Federico e Meoli Lodovico);

Contrari: N. 7 (Maggioranza consiliare)

Astenuti: N. 1 (La Cerra Massimo)

La proposta non viene accolta.

8.

ARTICOLO 22-MODALITA' DEL VERSAMENTO

Si propone la modifica, al comma 1, dell'importo di € 8,00 con l'importo di € 12,00.

Meoli motiva la proposta evidenziando che "Il versamento minimo dei tributi locali previsto per legge è pari ad euro 12.00 (art. 25, Legge 289/2002), come riportato anche nello schema di Regolamento pubblicato sul sito IFEL e nel vigente Regolamento IMU."

Segue un articolato dibattito, al termine del quale, dopo aver acquisito il parere tecnico **favorevole** da parte del Segretario Comunale, che ritiene, trattandosi di modifica sostanziale, necessario il preventivo parere del Revisore dei Conti, il Consiglio Comunale esprime il seguente voto sull'accoglimento della proposta.

Presenti: N. 10

Favorevoli: N. 2 (Meoli Federico e Meoli Lodovico);

Contrari: N. 7 (Maggioranza consiliare)

Astenuti: N. 1 (La Cerra Massimo)

La proposta non viene accolta.

9.

ARTICOLO 23-ATTIVITA' DI CONTROLLO

Si propone l'inserimento del seguente comma 10:

10. I maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione consentiranno la copertura delle spese relative al potenziamento della struttura organizzativa, ai collegamenti con banche dati utili e all'alimentazione del fondo incentivante di cui alla Legge 30.12.2018, n. 145, art. 1 comma n. 1091.

Meoli motiva sostenendo che "L'inserimento del comma è ritenuto utile in quanto fa riferimento all'alimentazione del fondo incentivante previsto dalla Legge di Bilancio del 2019 (art. 1, comma 1091 Legge 145/2018).

Il Consigliere Catalano Enzapaola dichiara che il contenuto del suddetto comma 10 è già interamente previsto nel successivo articolo 24 -Potenziamento degli Uffici.

Durante la discussione il consigliere Meoli anticipa anche il contenuto della successiva proposta emendativa n.10, che prevede lo stralcio integrale dell'art. 24,

Il Consigliere Meoli Federico afferma che "la proposta di stralciare l'articolo 24 si fonda sull'evidenza che il citato art. 1, comma 1091, Legge 145/2018, prevede per i Comuni la facoltà di dotarsi di apposito regolamento per gli incentivi "Ufficio tributi". Quest'ultimo rientra nella categoria dei regolamenti degli uffici e dei servizi di competenza della Giunta Municipale (art. 48 TUEL, Legge 267/2000).

Approfondimenti svolti hanno consentito di rilevare che sono tantissimi i Comuni che a partire dal 2019 si sono dotati di apposito regolamento, mentre non è stato riscontrato in alcun regolamento IMU la presenza di norme relative agli incentivi.

Si fa, inoltre, osservare che la norma in questione, tra l'altro, dispone che la misura massima dell'incentivo, è pari al 5% del maggior gettito accertato e riscosso relativo agli accertamenti IMU e TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato.

Si propone, pertanto, di tenere distinti i due tributi.

In ogni caso, la minoranza consiliare condivide la decisione di istituire un fondo incentivante e propone che l'ammontare massimo del fondo venga stabilito annualmente dal Consiglio Comunale in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione.

Per quanto riguarda la modalità di riparto dell'incentivo si propone alla Giunta Municipale di dare priorità alle effettive necessità di aggiornamento e adeguamento delle dotazioni informatiche dell'ufficio tributi."

Il Segretario Comunale, invitato dal Sindaco ad esprimere il suo parere, dichiara di ritenere che sostanzialmente tra la proposta della minoranza ed il contenuto degli articoli 23 e 24 del regolamento licenziato dalla Commissione non si ravvedono difformità e che il Consiglio Comunale, comunque, ha competenza nella definizione di indirizzi e criteri generali, come previsto dall'art. 48, comma 3°, del TUEL.

Quindi, il Sindaco invita il Consiglio ad esprimere il proprio voto sulla proposta della minoranza riferita agli artt. 23 e 24.

Presenti: N. 10

Favorevoli: N. 2 (Meoli Federico e Meoli Lodovico);

Contrari: N. 7 (Maggioranza consiliare)

Astenuti: N. 1 (La Cerra Massimo)

La proposta non viene accolta.

9.

ART. 25 -RIMBORSI

Il Consigliere Meoli Federico rimanda al contenuto dell'art. 22 già esaminato e ribadisce che la sua proposta è di modifica del comma 4 dell'articolo in esame che dovrebbe prevedere il rimborso minimo di 12 euro.

Il Segretario Comunale esprime parere di regolarità tecnica **favorevole**, a condizione che venga acquisito il parere del Revisore dei Conti.

Si passa quindi alla votazione.

Presenti: N. 10

Favorevoli: N. 2 (Meoli Federico e Meoli Lodovico);

Contrari: N. 7 (Maggioranza consiliare)

Astenuti: N. 1 (La Cerra Massimo)

La proposta non viene accolta.

10.

Il Consigliere Meoli Federico **propone l'inserimento del seguente nuovo articolo:**

ART. -RISCOSSIONE COATTIVA

In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di accertamento, ovvero di formale richiesta di pagamento, la riscossione degli importi ancora dovuti viene effettuata secondo le relative disposizioni del regolamento generale delle entrate, in conformità alle previsioni rilevanti di cui all'art. 1, commi da 785 a 814, legge n. 160/2019"

Meoli motiva la proposta affermando che "Si ritiene opportuno l'inserimento nel regolamento delle nuove norme sulla riscossione coattiva a seguito delle rilevanti previsioni previste in materia dalla Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2019).

Il Segretario Comunale, ex art. 49 del TUEL, esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica, pur ritenendo ridondante la norma, attinente a fattispecie già disciplinata da norma di rango primario.

Si passa quindi alla votazione.

Presenti: N. 10

Favorevoli: N. 2 (Meoli Federico e Meoli Lodovico);

Contrari: N. 7 (Maggioranza consiliare)

Astenuti: N. 1 (La Cerra Massimo)

La proposta non viene accolta.

11.

ART. 28 -NORME FINALI E DI RINVIO

Si propone l'inserimento del seguente comma 6:

6. Restano applicabili i precedenti regolamenti IMU e TASI con riferimento alla residua attività accertatrice.

Meoli F. motiva ritenendo che " il contenuto del comma proposto contiene una norma di tutela per l'Ente circa l'attività accertatrice relativa ai passati esercizi finanziari"

Il Consigliere Catalano dichiara che per quanto riguarda l'attività accertatrice è già tutto contemplato nel regolamento licenziato dalla Commissione.

Il Segretario Comunale, ex art. 49 del TUEL, esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica, pur ritenendo ridondante la norma, attinente a fattispecie già disciplinata da norma di rango primario.

Si passa quindi alla votazione.

Presenti: N. 10

Favorevoli: N. 2 (Meoli Federico e Meoli Lodovico);

Contrari: N. 7 (Maggioranza consiliare)

Astenuti: N. 1 (La Cerra Massimo)

La proposta non viene accolta.

I Consiglieri Meoli Federico e Meoli Lodovico prendono atto della volontà della maggioranza di non accogliere le proprie proposte e preannunciano il voto contrario all'approvazione del nuovo Regolamento IMU.

Il Sindaco invita, quindi, il consesso ad esprimere il voto sulla proposta del Consigliere La Cerra illustrata in precedenza.

Segue un breve dibattito a cui prendono parte il Consigliere La Cerra, il consigliere Enzapaola Catalano, il Sindaco, il Consigliere Meoli Vincenzo.

Il Segretario Comunale esprime il parere contrario sulla proposta, rifacendosi alle motivazioni espresse in sede di commissione Regolamenti dal Responsabile dell'Area Finanziaria.

Presenti: N. 10

Favorevoli: N. 1 (La Cerra Massimo);

Contrari: N. 7 (Maggioranza consiliare)

Astenuti: N. 2 (Meoli Federico e Meoli Lodovico)

La proposta non viene accolta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni.

che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto, con decorrenza dall'anno 2020, da un lato che: *"l'imposta unica comunale, di cui all'art. 1, comma 639, della legge tassa sui rifiuti (TARI)"*, e dall'altro che: *"l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783"*.

Richiamato altresì l'art. 1, comma 780, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che espressamente abroga le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge.

Visto il Regolamento per l'applicazione della IUC, Imposta Unica Comunale comprensivo del Regolamento dell'IMU, della Tasi e della TARI, approvato con Deliberazione C.C. n. 14 in data 12/05/2014 e s.m.i.;

Attesa la necessità di aggiornare lo stesso in ragione del novellato quadro normativo per l'abolizione ai sensi dell'art. n. 1, comma 738, della legge n. 160 del 27/12/2019 dell'articolo 1, comma 639, della legge 27/12/2013 n. 147 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti e alla nuova Imposta Municipale Unica disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi dal

739 al 783;

Visto l'allegato schema di regolamento IMU predisposto dal competente Ufficio Tributi composto di 28 articoli;

Richiamati:

- l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii., a mente del quale "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...";

-l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ai sensi del quale:

" Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente " .

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

VISTI i positivi pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

Con voti favorevoli n. 7, voti contrari n. 2 (Meoli Federico e Meoli Lodovico), n. 1 astenuto (La Cerra Massimo), essendo n. 10 i presenti,

DELIBERA

- 1) di approvare il nuovo "Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria", adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, composto di n. 28 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, nel testo modificato a seguito della approvazione della proposta emendativa relativa all'art.13, comma 9°;
- 2) di dare atto che il regolamento entra in vigore il 01/01/2020, ai sensi dell'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000;
- 3) di allegare al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale il regolamento sotto la lettera A;
- 4)di allegare al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale il Parere del revisore contabile sotto la lettera B;
- 5)di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019;
- 6)di pubblicare il presente regolamento:

- sul sito internet del Comune, sezione Tributi;
- all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.

7) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Parere di regolarità tecnica ed amministrativa

Il Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, e dell'art. 147-bis, comma 1°, del D. Lgs. 267/2000, ed ai sensi dell'art. 2, comma 2°, del Regolamento Comunale sui controlli interni, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente deliberazione, esprime parere FAVOREVOLE.

Data 14/07/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

M. Covino

Parere di regolarità contabile

Il Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, e dell'art. 147-bis, comma 1°, del D. Lgs. 267/2000, ed ai sensi dell'art. 3, comma 1°, del Regolamento Comunale sui controlli interni, in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione, esprime parere FAVOREVOLE.

Data 14/07/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott.ssa Italia Covino

M. Covino

Allegato A

COMUNE DI APOLLOSA
(Provincia di Benevento)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SUL
TERRITORIO COMUNALE DI APOLLOSA
(L. 160/2019)**

[Handwritten signatures]

I N D I C E

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Oggetto dell'imposta
- Art. 3 - Soggetto attivo
- Art. 4 - Soggetto passivo
- Art. 5 - Definizione di fabbricato ed area pertinenziale del medesimo
- Art. 6 - Definizione di abitazione principale e pertinenze
- Art. 7 - Unità abitative assimilate all'abitazione principale
- Art. 8 - Definizione di aree edificabili
- Art. 9 - Definizione di terreno agricolo
- Art. 10 - Determinazione della base imponibile
- Art. 11 - Determinazione dell'imposta dovuta
- Art. 12 - Termini per il versamento
- Art. 13 - Valore venale delle aree edificabili
- Art. 14 - Determinazione delle aliquote d'imposta

TITOLO II - AGEVOLAZIONI


- Art. 15 - Fattispecie con abbattimento della base imponibile
- Art. 16 - Caratteristiche dei fabbricati inagibili o inabitabili
- Art. 17 - Esenzione per i terreni agricoli
- Art. 18 - Altre esenzioni
- Art. 19 - Aliquota per le abitazioni principali
- Art. 20 - Imposizione dei cd "beni merce"

TITOLO III - DICHIARAZIONI, VERSAMENTI E CONTROLLI

- Art. 21 - Dichiarazioni
- Art. 22 - Modalità del versamento
- Art. 23 - Attività di controllo
- Art. 24 - Potenziamento degli uffici
- Art. 25 - Rimborsi
- Art. 26 - Contenzioso
- Art. 27 - Compensazioni

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 28 - Norme finali e di rinvio

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page.


TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della nuova IMU, in vigore dal 1° gennaio 2020, da applicarsi sul territorio del Comune di Apollosa, in conformità alla potestà regolamentare generale riconosciuta ai Comuni ad opera dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazioni.
2. La nuova imposta locale sostituisce la precedente IMU e la TASI, secondo quanto dettato dall'art. 1, commi 739 e ss., della Legge n. 160/2019, nonché al comma 1, dell'art. 8 e al comma 9, dell'art. 9, del D.Lgs. n. 23/2011, mantenendo applicabili le disposizioni di cui all'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia di imposta municipale propria nonché dalle norme a questa applicabili, come pure le disposizioni attinenti alla gestione delle entrate tributarie dell'ente comunale.
4. L'attuazione e applicazione del presente regolamento viene svolta dagli uffici interessati del Comune di Apollosa.

ART. 2 - OGGETTO DELL'IMPOSTA

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 739 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono assoggettati all'imposta di cui al presente regolamento tutti gli immobili ubicati nel territorio del Comune di Apollosa, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalle normative vigenti, nonché dal presente regolamento.
2. Presupposto della nuova IMU è, nel dettaglio, il possesso di fabbricati, abitazioni principali di lusso, ossia incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, anche incolti, siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa ad esclusione dei fabbricati destinati ad abitazione principale.
3. Il gettito della nuova IMU derivante dai fabbricati accatastati nel gruppo catastale "D", calcolato ad aliquota standard, nella misura del 7,6 per mille, è versata a favore dello Stato, salvo diversa disposizione legislativa.

The page concludes with two handwritten signatures in black ink. The first signature is a cursive name, possibly 'P. Rossi', and the second is a more stylized signature, possibly 'R. Colli'. There are also some initials and scribbles below the signatures.


4. Il Comune può aumentare fino a 3 punti millesimali l'aliquota indicata al precedente comma, prevedendo un'entrata a proprio favore.

ART. 3 - SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'imposta municipale è il Comune, per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio.
2. Gli immobili di proprietà del Comune o per i quali il medesimo è titolare di un altro diritto reale di godimento non scontano l'imposta quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
3. Il Comune, in quanto soggetto attivo ed ente impositore, liquida, accerta e riscuote l'imposta per gli immobili individuati dal presente regolamento la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio.

ART. 4 - SOGGETTO PASSIVO

1. Soggetto passivo della nuova IMU è il proprietario di immobili ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residente nel territorio dello Stato o se non ha ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercita l'attività, a nulla rilevando l'effettiva disponibilità del bene.
2. Nel caso di assegnazione della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice, soggetto passivo è il genitore assegnatario della casa medesima; il predetto provvedimento costituisce il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
3. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
4. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
5. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale (ex art. 69, c. 1, lett. a), di cui al D.Lgs. n. 206/2005, nonché per gli immobili del condominio, il versamento della nuova IMU è effettuato da chi amministra il bene. Quest'ultimo è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'imposta municipale propria dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale.

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page. The signature appears to be 'Paolo' and the initials are 'Paolo'.

6. Nell'ipotesi in cui vi siano più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso.
7. La modalità di applicazione della nuova IMU, di cui al precedente comma, si applica anche per le esenzioni o le agevolazioni d'imposta.

ART. 5 - DEFINIZIONE DI FABBRICATO ED AREA PERTINENZIALE DEL MEDESIMO

1. Al fine dell'applicazione dell'imposta disciplinata dal presente regolamento, per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, con attribuzione di rendita catastale.
2. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
3. L'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza è considerata parte integrante del fabbricato, purché accatastata unitariamente al fabbricato medesimo.

ART. 6 - DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
2. Nel caso di due o più unità immobiliari distintamente accatastate ma utilizzate come unico complesso abitativo del soggetto passivo, ai fini dell'applicazione del regime impositivo dell'abitazione principale, tale destinazione deve risultare dagli atti catastali con apposita annotazione (u.i.u. unite ai fini fiscali). In mancanza di tale annotazione catastale ai fini fiscali, solo una delle unità immobiliari può essere ritenuta abitazione principale con la conseguente applicazione delle relative agevolazioni.
3. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
4. L'abitazione principale, come definita al precedente comma 1 e quelle ad essa assimilate, ai sensi del successivo articolo 7, non sono assoggettate all'IMU, di cui al presente regolamento, ad eccezione di quelle iscritte in categoria catastale A/1, A/8 e A/9, come unica unità immobiliare.




Handwritten signature and initials, likely representing the official responsible for the document.

5. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
6. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, assoggettate all'IMU, è applicata una detrazione d'imposta, nella misura di euro 200,00 (duecento/00), rapportata al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale e in proporzione alla quota di possesso in caso di comproprietà.

ART. 7 - UNITÀ ABITATIVE ASSIMILATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Sono considerate assimilate alle abitazioni principali le seguenti unità immobiliari:
 - a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
 - c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146, del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
 - d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
 - e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - f) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a

Handwritten signature and stamp. The signature is written in black ink and appears to be 'G. De Luca'. Below the signature, there is a circular stamp with some illegible text inside.


condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

ART. 8 - DEFINIZIONE DI AREE EDIFICABILI

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
2. Alla presente fattispecie si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
3. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, c. 3, del richiamato decreto, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo - pastorale mediante l'esercizio delle attività di cui all'art. 2135 del Cod. Civ.
4. Su richiesta proveniente dal contribuente, ovvero da parte dell'Ufficio tributi l'Ufficio Urbanistica del Comune attesta, entro il termine massimo di gg. 30 dalla medesima:
 - a. se un'area situata nel proprio territorio è fabbricabile;
 - b. in quale area "omogenea" ricade una singola particella di terreno ai fini dell'attribuzione del valore di cui all'art. 13 del presente Regolamento.
5. Qualora a seguito dell'adozione dello strumento urbanistico generale, ovvero con una sua variante, si attribuisce ad un terreno la natura di area edificabile, sussiste in capo all'Ufficio Urbanistica l'obbligo di comunicare tale circostanza al contribuente con modalità idonee a garantirgli l'effettiva conoscenza.

ART. 9 - DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO

1. Per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.



ART. 10 - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile rappresenta il valore degli immobili, a cui deve essere applicata l'aliquota corrispondente per determinare l'imposta dovuta. Questa è costituita, per i fabbricati iscritti in catasto, dal prodotto fra l'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione e rivalutate del 5 per cento, ed i seguenti moltiplicatori:
 - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
 - e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
2. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita la base imponibile è determinata alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, assumendo il valore risultante dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento a cui sono applicati i coefficienti approvati con apposito decreto ministeriale.
4. Nell'ipotesi di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, che è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche e da quello determinato dalla delibera di Giunta Municipale.

Handwritten signatures and initials, including a large circular mark, located at the bottom right of the page.

6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. n. 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
7. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, ai sensi dell'art. 3, c. 51, della Legge n. 662/1996, un moltiplicatore pari a 135.

ART. 11 - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA DOVUTA

1. Pur considerando che a ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, l'imposta è dovuta con riferimento a questi, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
2. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto, è computato per intero.
3. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

ART. 12 - TERMINI PER IL VERSAMENTO


1. Il versamento dell'imposta annua dovuta al Comune avviene in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre; resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
2. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata va corrisposta a conguaglio, considerando le aliquote approvate per l'anno d'imposta di riferimento.
3. In sede di prima applicazione dell'imposta per l'anno 2020, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per

l'anno 2019, mentre in sede di saldo, l'imposta è dovuta per l'intero anno calcolando il conguaglio, sulla base delle aliquote approvate.

4. Gli enti non commerciali, di cui all'art. 7, c. 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/1992, eseguono il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote approvate dal Comune.
5. I soggetti di cui al comma precedente, eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento; in sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.

ART. 13 - VALORE VENALE DELLE AREE EDIFICABILI

1. Fermo restando che il valore delle aree edificabili è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, vengono disciplinate le casistiche di cui ai commi successivi.
2. Nell'ipotesi di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, da considerarsi fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
3. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, il comune determina periodicamente, per zone omogenee, mediante deliberazione di Giunta Comunale.

Handwritten signature and stamp, likely representing the official approval or signature of the document.

4. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale non si darà luogo alla liquidazione dell'eventuale maggiore imposta non versata.
5. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di rettifica è pari a quello deliberato ai sensi del comma 3.
6. Per la sussistenza dell'edificabilità dell'area, come identificata al precedente articolo 10, è sufficiente la previsione di tale caratteristica nel vigente strumento urbanistico, dal momento in cui questo risulta adottato dal Comune, in adesione alle disposizioni indicate dall'art. 36, comma 2, del D.L. n. 223/2006, indipendentemente dall'approvazione e/o dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
7. L'area frazionata rispetto al fabbricato a cui risulterebbe asservita è assoggettabile ad autonoma tassazione fino al perdurare della sua separata indicazione negli archivi catastali.

8. Per determinate aree e nei casi di seguito specificati, per il calcolo del valore del terreno edificabile, si terrà conto delle seguenti riduzioni:

→ - Aree inserite in zone omogenee: A, AR, C1, Cp dove l'intervento non è diretto (quando l'edificazione è subordinata all'approvazione preventiva di piani attuativi), riduzione del 30%;

→ - Aree edificabili soggette a vincolo di destinazione per opere di pubblica utilità individuate nel PUC come Zona F, F1, F2, F3, F4, F5 e P1, riduzione del 60%;

- Aree soggette a gravami (servitù di passaggio, condotta fognaria, idrica, sottoservizi esistenti, ecc. di natura pubblica), nonché quelle aree che rendono onerosa la realizzazione dell'immobile (pendenza del terreno superiore al 15%) o prive di accesso carrabile ecc., riduzione del 30%;

→ - Ove la presenza di servitù di passaggio, condotta fognaria, idrica, sottoservizi esistenti di natura pubblica non permettano alcuna edificabilità sulla particella interessata, riduzione del 100%, in seguito a presentazione di apposita richiesta di parte con conseguente rilascio di attestazione dell'Ufficio Tecnico Comunale. Tale condizione non è applicabile quando la particella in questione è confinante con una particella di terreno dello stesso proprietario che configura un lotto che comunque ne consente l'edificabilità;

- Aree di superficie inferiore al lotto minimo previsto dal vigente regolamento edilizio e, comunque, quelle aree dove non è possibile l'edificazione di un fabbricato la cui superficie coperta minima è di mq. 50, escluse quelle che ricadono nelle aree con vincolo di lottizzazione, ed aree di superficie inferiore a mq.100 che risultano inserite nel PUC come edificabili, ma prive di effettiva capacità edificatoria (dimensione, ubicazione, ecc.) riduzione del 100%;




- Aree di superficie inferiore a mq. 100 che risultano inserite nel PUC come edificabili, ma prive di effettiva capacità edificatoria (dimensione, ubicazione ecc.), riduzione del 100%.

Qualora ricorrono più condizioni, le riduzioni possono essere cumulate.

Nei summenzionati casi il contribuente è tenuto a presentare apposita autocertificazione, o perizia giurata, che attesti l'esistenza dei requisiti e delle caratteristiche previste per l'ottenimento delle agevolazioni.

ART. 14 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE D'IMPOSTA

1. Le aliquote d'imposta sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata nei termini di legge ed hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento se inserite nell'apposito prospetto presente sul Portale del MEF entro il 14 ottobre dell'anno medesimo, con pubblicazione entro il 28 dello stesso mese.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a cursive name, possibly "G. Gerardi", written over a large, faint circular stamp or watermark.


TITOLO II
AGEVOLAZIONI

ART. 15 - FATTISPECIE CON ABBATTIMENTO DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è ridotta del 50% per i seguenti oggetti:
 - a) fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 42/2004;
 - b) fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, la cui inagibilità o inabitabilità risulta sopravvenuta e l'agevolazione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le predette condizioni.
 - c) unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia sottoposto a registrazione e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; tale beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui al presente comma si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
2. La base imponibile è ridotta del 25% per le abitazioni locate a canone "concordato" di cui alla Legge n. 431/1998.

ART. 16 - CARATTERISTICHE DEI FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

1. Al fine dell'applicazione della riduzione del 50 per cento della base imponibile per i fabbricati inagibili o inabitabili di cui al comma 1, lett. b) del precedente articolo 15, deve sussistere una situazione di fatiscenza sopravvenuta.
2. In particolare, l'inagibilità od inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
3. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento),

The image shows two handwritten signatures in black ink. The first signature is more complex and cursive, while the second is simpler and more stylized.

anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In tale ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

4. I fabbricati o le unità immobiliari devono possedere le caratteristiche di seguito indicate: immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, che detta norme per l'edilizia residenziale, ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente strumento edilizio vigente e che, nel contempo, risultino diròccati, pericolanti e fatiscenti. A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
 - d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.);
 - e) non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento agli impianti di fornitura di acqua, luce, gas, fognatura.
5. Ai fini del riconoscimento della agevolazione, il contribuente **presenta all'Ufficio IMU la dichiarazione sostitutiva** ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, **allegando eventuale documentazione comprovante lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo dell'immobile** ovvero **allegando la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità sottoscritta da un tecnico abilitato.**
6. Nel caso di emissione di **ordinanze sindacali** che attestino condizioni di inagibilità o inabitabilità del fabbricato, l'agevolazione fiscale è ammessa su richiesta del contribuente, allegando alla dichiarazione sostitutiva copia dell'ordinanza.
7. Per le **unità collabenti** classificate catastalmente nella categoria F2 l'imposta è dovuta sulla base del **valore dell'area edificabile.**

Il Comune si riserva la possibilità di effettuare tutti gli opportuni controlli di quanto dichiarato dal contribuente.

ART. 17 - ESENZIONI PER I TERRENI AGRICOLI

Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977 n. 984.

Sono considerati tali anche i terreni appartenenti al territorio del Comune di Apollosa, il quale è ricompreso nell'elenco di cui alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993.

ART. 18 - ALTRE ESENZIONI

1. Sono altresì esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. n. 601/1973;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1, dell'art. 7, del D.Lgs. n. 504/1992, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del D.L. n. 1/2012 e s.m.i., nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.




ART. 19 - ALIQUOTA PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI

1. L'aliquota agevolata, come deliberata dal Consiglio Comunale, prevista per il fabbricato destinato ad abitazione principale è applicata anche alle pertinenze, intendendo come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
2. L'agevolazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della o delle pertinenze. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate. Sotto l'aspetto della detrazione d'imposta, non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze dell'abitazione principale; l'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze.

ART. 20 - IMPOSIZIONE DEI CD "BENI MERCE"

1. Fino all'anno 2021, i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (totalmente o parzialmente), sono assoggettati all'IMU, considerando un'aliquota base dell'1 per mille modificabile con apposita delibera di Consiglio Comunale.


Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature and a circular stamp or mark.

TITOLO III

DICHIARAZIONI E CONTROLLI

ART. 21 - DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la modifica, utilizzando l'apposito modello approvato con decreto ministeriale.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
3. Solo per l'anno 2020, la dichiarazione per le variazioni o nuovo possesso intervenuti nel corso dell'anno 2019, deve essere presentata entro il 31 dicembre 2020.
4. Gli enti non commerciali, di cui al precedente art. 18, comma 1, lett. g), sono tenuti alla presentazione della dichiarazione ogni anno.
5. Nel caso in cui la dichiarazione sia erroneamente presentata a questo comune ed indirizzata ad altro Comune, la stessa viene trasmessa d'ufficio al Comune competente.
6. Nel caso in cui la dichiarazione, indirizzata a questo comune, sia stata erroneamente presentata a Comune diverso e da quest'ultimo trasmessa, la stessa si intende presentata nella data certificata dal comune che l'ha ricevuta.
7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura.
8. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.




ART. 22 - MODALITÀ DEL VERSAMENTO

1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
2. Il versamento dell'imposta, in deroga a quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato esclusivamente utilizzando il modello F24, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Il contribuente ha eventualmente facoltà di effettuare il pagamento mediante bollettino postale "centralizzato" approvato con decreto ministeriale, con relativa rimessa su c/c nazionale messo a disposizione dall'Amministrazione Finanziaria.
3. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore ad euro 10,00 (dieci/00). Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta dal singolo soggetto passivo per la singola annualità d'imposta complessivamente considerata, e non alle singole rate di acconto e di saldo.
4. L'importo di cui al comma precedente non costituisce franchigia oltre la quale versare solo l'eccedenza di imposta annua dovuta.
5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare purché persona fisica anche per conto degli altri. Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purché l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa. Tutti i versamenti effettuati con tali modalità devono essere tempestivamente comunicati al Comune.

ART. 23 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.



A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The signature is cursive and appears to read 'M. M. M. M. M.'. The stamp is partially obscured by the signature.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. La riscossione delle somme derivanti da emissione di avvisi di accertamento e/o di liquidazione dell'imposta, in deroga a quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuata esclusivamente utilizzando il modello di pagamento unificato F24 con utilizzo dei relativi codici tributo indicati dal Ministero delle Finanze.
4. In caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell'importo non tempestivamente versata. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente.
5. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 100% del tributo non versato, con un minimo di euro 52,00. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 60% del tributo non versato, con un minimo di euro 52,00.
6. Le sole sanzioni applicate nei casi di cui al comma precedente sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene l'acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi maturati.
7. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
8. Il Comune di Apollosa, nella figura del Responsabile del Settore economico finanziario cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, anche in collaborazione con l'Agenzia delle entrate.
9. Lo stesso verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, proponendo le soluzioni utili alla gestione dell'ufficio tributi ed al controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

ART. 24)- POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI

1. Ai fini del potenziamento strutturale del Servizio Entrate, qualora l'attività venga svolta con personale interno, in relazione al disposto dell'art. 1, comma 1091, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, può essere istituito un fondo speciale alimentato annualmente mediante accantonamento del 5 (cinque/00)% del maggior gettito accertato e riscosso, relativo all'attività di accertamento dei seguenti tributi:
 - a. Imposta Municipale Propria (IMU);
 - b. Tributo comunale sui rifiuti (TARI).
2. La percentuale di cui al comma precedente viene equamente suddivisa come segue:
 - 2 a. 4,00 % per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale, anche di qualifica dirigenziale, addetto alla riscossione ed accertamento dell'IMU e della TARI;
 - 2 b. 1,00% per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, software, ed arredamento dell'ufficio entrate.
3. Qualora relativamente ad una singola annualità non si proceda, per le ragioni di cui ai successivi commi del presente articolo, alla ripartizione di compensi incentivanti al personale, la percentuale del 4,00% di cui al comma precedente confluisce nel fondo per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, e dell'arredamento dell'ufficio entrate, in maniera tale che la percentuale di gettito prevista per tale fondo diventi del 5% complessivo.
4. La Giunta Comunale, mediante approvazione di idoneo regolamento, provvede alla fissazione dei criteri relativi alla ripartizione delle somme come sopra identificate, fermo restando il rispetto di tutto quanto stabilito nel presente articolo nonché dalle singole disposizioni normative di cui al su citato art. 1, comma 1091, della L. n. 145/2018. Il fondo contenente le risorse da destinare all'incentivazione del personale, così come identificate al comma 1, sarà alimentato dal maggior gettito accertato e riscosso nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato nella misura massima del limite di cui al comma 1. La distribuzione del trattamento economico, il quale non potrà essere superiore al 15% del trattamento tabellare lordo individuale, dovrà essere vincolata al raggiungimento di obiettivi che possano essere misurabili e valutabili.
5. L'incentivo di cui al comma precedente, in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 nonché al principio di "omnicomprensività"




della retribuzione dei dirigenti di cui all'art. 24 del D.Lgs. 165/2001, potrà essere riconosciuto anche ai titolari di posizione organizzativa che al personale dirigenziale.

6. La delibera di Giunta di cui al comma 4 del presente articolo, dovrà essere inviata, per opportuna conoscenza, alla delegazione sindacale trattante, fermo restando che, ai sensi di quanto stabilito dalla L. 145/2018, le risorse destinate all'erogazione degli incentivi di che trattasi confluiscono nel Fondo del Salario accessorio dell'anno (risorse variabili), in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
7. Non si procede alla ripartizione dei compensi incentivanti qualora il Comune non abbia approvato in Consiglio Comunale, nei termini indicati dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Bilancio di previsione finanziario nonché il Rendiconto della gestione.
8. Il fondo di cui al presente articolo non viene costituito se l'attività di accertamento tributario sia stata esternalizzata in concessione.

ART. 25 - RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso.
3. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi nella misura del tasso legale su base annuale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
4. Non si procede al rimborso di somme inferiori ad euro 8,00 (Otto/00).



ART. 26 - CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento e gli atti per la riscossione coattiva, nonché i provvedimenti di irrogazione di sanzioni e il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Benevento entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 31-12-1992, n. 546.
2. La rappresentanza in giudizio dell'ente in Commissione Tributaria Provinciale ed in Commissione Tributaria Regionale, spetta al Comune di Apollosa.
3. Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore ad € 50.000,00 (cinquantamila/00), produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.
4. Il Responsabile della mediazione, quale firmatario per conto del Comune è il Dirigente del Settore Economico Finanziario.

ART. 27 - COMPENSAZIONI

1. I contribuenti possono compensare i propri crediti relativi ad IMU esclusivamente con gli importi dovuti al Comune per lo stesso tributo, con esclusione di qualsivoglia altro tributo comunale, ma per annualità differenti.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il contribuente deve presentare al Comune apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza deve contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.
3. L'istanza prevista al comma 2 deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.

TITOLO IV


DISPOSIZIONI FINALI


ART. 28 - NORME FINALI E DI RINVIO

1. Quallsivoglia modifica al presente regolamento va approvata con idonea delibera di Consiglio Comunale, previo preventivo parere obbligatorio fornito dall'Organo di revisione.



2. È abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
3. Tutti i dati acquisiti dai preposti uffici comunali al fine dell'applicazione del tributo di cui al presente regolamento, sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.
4. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applica quanto dettato dall'art. 1, comma 739, della Legge n. 160/2019, nonché le altre disposizioni vigenti in materia di IMU.





VERBALE del 25.06.2020

Di data 25.06.2020 alle ore 18:14 h
 è riunita la Commissione per
 Strade e Regolamenti in proprio,
 per l'emanazione Regolamento IMU.

Da memoria lo D. no. 10000/2019
 alla Commissione alcune modifiche
 all'art. 13, co. 8 del REC, così come
 alligato al presente verbale (Al. 1). La
 Commissione approva le proposte di
 modifica.

Dei cui la sede, dopo aver esaurito l'esame
 del testo del Regolamento suddetto
 già dichiarato nel verbale del 09.06.2020
 in relazione all'art. 16, co. 4, lett. e) e
 ne chiede la modifica.

La Commissione rinviato alle votazioni più
 espletato e oggetto la modifica esu il
 voto contrario di la Cons.

Esaurito l'esame del Regolamento IMU
 la Commissione approva il Testo
 così come alligato al presente verbale
 con il solo voto contrario di la Cons.

L. F. S.

Gi. Colalano


COMUNE DI APOLLOSA PROVINCIA DI CATANIA
25 GIU 2020
Prot. N. 3616 Cat. Sindaco

all. 1

4. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale non si darà luogo alla liquidazione dell'eventuale maggiore imposta non versata.
5. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di rettifica è pari a quello deliberato ai sensi del comma 3.
6. Per la sussistenza dell'edificabilità dell'area, come identificata al precedente articolo 10, è sufficiente la previsione di tale caratteristica nel vigente strumento urbanistico, dal momento in cui questo risulta adottato dal Comune, in adesione alle disposizioni indicate dall'art. 36, comma 2, del D.L. n. 223/2006, indipendentemente dall'approvazione e/o dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
7. L'area frazionata rispetto al fabbricato a cui risulterebbe asservita è assoggettabile ad autonoma tassazione fino al perdurare della sua separata indicazione negli archivi catastali.
8. Per determinate aree e nei casi di seguito specificati, per il calcolo del valore del terreno edificabile, si terrà conto delle seguenti riduzioni:

→ - Aree inserite in zone omogenee: A, AR, C1, Cp dove l'intervento non è diretto (quando l'edificazione è subordinata all'approvazione preventiva di piani attuativi), riduzione del 30%;

→ - Aree edificabili soggette a vincolo di destinazione per opere di pubblica utilità individuate nel PUC come Zona F, F1, F2, F3, F4, F5 e P1, riduzione del 60%;

- Aree soggette a gravami (servitù di passaggio, condotta fognaria, idrica, sottoservizi esistenti, ecc. di natura pubblica), nonché quelle aree che rendono onerosa la realizzazione dell'immobile (pendenza del terreno superiore al 15%) o prive di accesso carrabile ecc., riduzione del 30%;

→ - Ove la presenza di servitù di passaggio, condotta fognaria, idrica, sottoservizi esistenti di natura pubblica non permettano alcuna edificabilità sulla particella interessata, riduzione del 100%, in seguito a presentazione di apposita richiesta di parte con conseguente rilascio di attestazione dell'Ufficio Tecnico Comunale. Tale condizione non è applicabile quando la particella in questione è confinante con una particella di terreno dello stesso proprietario che configura un lotto che comunque ne consente l'edificabilità;

- Aree di superficie inferiore al lotto minimo previsto dal vigente regolamento edilizio e, comunque, quelle aree dove non è possibile l'edificazione di un fabbricato la cui superficie coperta minima è di mq. 50, escluse quelle che ricadono nelle aree con vincolo di lottizzazione, ed aree di superficie inferiore a mq. 100 che risultano inserite nel PUC come edificabili, ma prive di effettiva capacità edificatoria (dimensione, ubicazione, ecc.) riduzione del 100%;

[Handwritten signature]

COMUNE DI APOLLOSA
Organo di Revisione

Allegato B

Verbale n° 21 del 14/07/2020

Regolamento IMU

Il sottoscritto Dott. Vincenzo Napoletano, revisore unico del Comune di Apollosa,

Premesso che

- l'art. 1, comma 738, della legge n° 160/2019, ha abolito, con decorrenza 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI); al contempo il legislatore ha ridisciplinato l'IMU sulla base dei commi dal 739 al 783 dello stesso articolo;
- l'Ente, a seguito di detto nuovo quadro normativo, ha ravvisato l'opportunità di approvare un nuovo regolamento IMU;

Considerato che

a tal fine l'Ente ha sottoposto al revisore la bozza del regolamento per l'espressione del parere previsto dall'art. 239, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 267/2000;

Tenuto conto


del parere di regolarità tecnica e del parere di regolarità contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Tutto ciò premesso e considerato il sottoscritto Revisore Unico

Esprime

il proprio parere favorevole all'approvazione del regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU).

Il Revisore Unico
Dott. Vincenzo Napoletano



IL SINDACO – PRESIDENTE
Marino Corda



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Cosimo Francesca

PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione, su conforme disposizione del Segretario Comunale, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente in data odierna e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.=

Ll, 04/08/2020



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Sig.ra Delia Maio